

# COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via F. Coco, snc – (09083) Fordongianus  
Codice Fiscale 80003470954 - Telefono 0783/60123 – Fax 60323

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° Attribuito DATA

06	12/06/2014
----	------------

Seduta Pubblica	1 <sup>^</sup> Convocazione	Seduta ordinaria
--------------------	--------------------------------	---------------------

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC). Disapplicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.-

L'anno **DUEMILA QUATTORDICI** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore **18.30** nella apposita sala comunale, posta in Fordongianus alla Via Francesco Coco.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

n. ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presenti	
			SI	NO
1	PISCHEDDA SERAFINO	Sindaco	X	
2	DEMARTIS ROMINA	Consigliere	X	
3	DESSI' PINUCCIA	Consigliere	X	
4	MURGIA LUSSORIO	Consigliere	X	
5	PINTORE PATRIZIO	Consigliere	X	
6	PISCHEDDA MICHELE	Consigliere	X	
7	FRONGIA PIETRO	Consigliere	X	
8	CRISPATZU GIUSEPPE I.	Consigliere		X
9	MARGHITOLA REBECCA F.	Consigliere	X	
10	OPPO GIOVANNI	Consigliere		X
11	OPPO GIAMPAOLO	Consigliere		X
12	GHISU IGOR	Consigliere		X
13	CARTA LUSSORIO	Consigliere		X
Totale Presenti/Assenti			8	5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. PISCHEDDA Serafino** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Introduce il punto all'odg. rinviando all'illustrazione del punto precedente effettuata dal consigliere Murgia Lussorio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Tributi:**

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, della legge 27/12/2013 n. 147), nell'abito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- ✓ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente immobiliare;
- ✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

**RICORDATO** che la TASI:

- ✓ è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ✓ ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- ✓ è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- ✓ è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- ✓ è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal comune con regolamento.

**VISTO** il decreto legge 6/03/2014 n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'esenzione della TASI degli immobili dello Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU.

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27/12/2013 n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677 Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - ✓ per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - ✓ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31/12/2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - ✓ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

**VISTO** il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data odierna, esecutivo per essere stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** che la TASI:

- ✓ presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- ✓ comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

**RITENUTO** pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

**ATTESO** che il minor gettito derivanti dalla disapplicazione della TASI, pari a 42.851,00 euro, viene compensato mediante riduzioni di spesa;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni

dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*

**VISTE:**

- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale.

**ACQUISTO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Affari Generali e dei Tributi e il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in materia di statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Ultimata** l'illustrazione tecnica, il Presidente, chiede ai Consiglieri se vi siano interventi

Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all'ordine del giorno, che con votazione palese per alzata di mano ottiene il seguente risultato: **unanimità**

## **DELIBERA**

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**DI AZZERARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge 27/12/2013 n. 147;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6/04/2012;

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet del comune e all'albo pretorio on line;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di competenza,


## **DICHIARA**

Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: **unanimità**, ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


---

# LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
Dott. Serafino Pischedda



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Isabella Miscali



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000)


Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

### ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69;
- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267.

Fordongianus, 19 GIU 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Carta  


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

- che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
- che la presente deliberazione, diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.lgs. 267/2000).

Fordongianus, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Carta  


**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Fordongianus, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Carta